

Unione dei Consigli di Valle E.T.S.

Via Provvidenza 18 – 10022 Carmagnola (TO)

Tel 371 35 25 562 – info@incubatoiittici.to.it – unioneconsiglidivalle@gmail.com

www.incubatoiittici.to.it

Osservazioni in merito ad alcuni articoli della legge della Regione Piemonte, L.R. 8 luglio 2025, n. 9 «Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025».

L'Unione dei Consigli di Valle, presa visione della L.R. 8 luglio 2025, n. 9 «Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025», esprime la sua **fortissima preoccupazione** per il contenuto di alcuni degli articoli della L.R. che hanno forti conseguenze sugli ambienti acquatici e, più in generale, sullo stesso ciclo dell'acqua, con possibili danni irreversibili alla biodiversità e al consumo idropotabile.

Ci riferiamo, in particolare agli **art. 34 (Applicazione del deflusso ecologico)**, **art. 35 (Provvedimenti in materia di itticoltura)**, **art. 40 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996)**.

Siamo anche decisamente impressionati dalle **modalità con cui si è data notizia** del contenuto della legge, in particolare per quanto riguarda l'art. 34. Il titolo del comunicato pubblicato sul sito della Regione Piemonte era «Stop ai prelievi irrigui fino al 31 dicembre 2026», esattamente l'opposto di quanto decretato con lo stesso art. 34 ; inoltre, nel momento in cui si parla di «compatibilità» non si fa parola della compatibilità ambientale e ci si limita a parlare di compatibilità con gli interessi di uno solo dei comparti (quello agricolo) degli utilizzatori delle acque pubbliche. Si veicolano poi affermazioni sul «carattere torrentizio» dei corsi d'acqua piemontesi, dimenticando che la caratterizzazione di un corso d'acqua come «torrente» è di carattere morfologico e non si riferisce alla portata; questa viene definita dagli esponenti regionali «discontinua», quasi a voler giustificare l'annullamento totale del corso d'acqua nei periodi di minore portata (che caratterizzano ogni corso d'acqua in relazione al regime pluvio-nivale prevalente nella Regione). Ricordiamo che **la tipologia di regime dei fiumi piemontesi è tipicamente “perenne”**, per cui al variare naturale delle portate permane comunque sempre in alveo lo scorrimento superficiale.

Art. 34 (Applicazione del deflusso ecologico).

Con questo articolo **si rimanda l'applicazione del Deflusso Ecologico (DE) al 31 dicembre 2026 e si rimodulano i rilasci nei periodi di minore portata dei corsi d'acqua**. Ricordiamo che il DE viene stabilito in attuazione di una legge nazionale (D.Lgs 152/2006) che a sua volta recepisce la normativa europea (Direttiva 2000/60/CE). Per il Piemonte si fa riferimento al DPGR n. 14/R del 27.12.2021.

Questa normativa tiene conto di una serie di fattori di tipo idrologico e ambientale (caratteristiche del corso d'acqua), volte a tutelare alcune funzioni fondamentali, come lo scambio con le falde e la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici, e le diverse attività legate a un corso d'acqua, anche al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa.

La scelta della Regione è invece stata quella di **privilegiare una sola delle attività** che sono legate ad un corso d'acqua, quella dell'irrigazione, manifestando la volontà di rispondere alle aspettative di una lobby e di un bacino elettorale, ma nascondendo tutti gli effetti negativi che una tale scelta può comportare.

Ricordiamo soltanto che la gestione dei corsi d'acqua non può che essere fatta su un piano di **solidarietà sociale** e che la sottrazione delle portate nel territorio piemontese non può che avere effetti negativi alla scala del bacino idrografico padano, trasferendo a valle il peso delle emergenze idriche.

Inoltre, non si può nascondere il fatto che, con la sottrazione delle portate, si impedisce il costante **ricarico delle falde (superficiali e profonde)**, mettendo in crisi tutto l'acquifero non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello qualitativo (legato al consumo umano).

Si tratta quindi di un modo miope di gestire il ciclo dell'acqua, causando danni a lungo termine, in primo luogo agli ecosistemi acquatici e a tutti i «servizi ecosistemici» da essi forniti per un miglior ambiente di vita della popolazione.

Osserviamo che, **in Regione Piemonte, il DE era già stato adottato in misura estremamente «prudenziale»**, spesso addirittura con un peggioramento rispetto al precedente Deflusso Minimo Vitale (DMV), con riduzioni drastiche del DE anche del 60-70 %.

Ora tutto viene annullato fino a fine 2026 e, nel frattempo, si arriva ad esiti assurdi, come prevedere **rilasci massimi del 30 % sulle portate di magra estrema**, condannando di fatto i corsi d'acqua alla morte biologica e all'annullamento di funzioni fondamentali come il ricarica delle falde.

Ultimo elemento che vorremmo sottolineare (e che sicuramente potrà interessare non solo le persone amanti dei fiumi, ma tutta l'opinione pubblica piemontese) è il seguente. Recenti studi, realizzati proprio sul territorio della nostra Regione, evidenziano come **durante i periodi di secca non varia solamente la quantità dell'acqua ma anche la sua qualità**. In pratica, durante i periodi di scarsità idrica, i fiumi non riescono più a diluire e a metabolizzare quanto fuoriesce dagli scarichi civili ed industriali: aumentano gli inquinanti, aumenta la contaminazione organica e aumenta di conseguenza anche la presenza di patogeni potenzialmente pericolosi per la salute umana. Lasciare (un po') d'acqua nei fiumi non solo è indispensabile per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici, ma è necessario per garantire una corretta gestione dei nostri reflui e diminuire quindi i pericoli legati alla salute pubblica.

Art. 35 (Provvedimenti in materia di itticoltura).

Dietro il titolo fuorviante (solo in parte minima qui si tratta di itticoltura) si nasconde una problematica di grande importanza per la tutela della biodiversità degli ambienti acquatici. Si tratta infatti della normativa in tema di **immissione di specie ittiche alloctone**.

Per comprendere i contenuti e la natura dell'art.35 è necessario aver presente il retroterra normativo in tema di immissioni ittiche e, fin da subito, un dato appare evidente: i principi attuativi delle regole di salvaguardia della biodiversità hanno da sempre trovato forme di "resistenza". Esistono cioè interessi culturali, economici e di clientela che hanno frapposto sin da subito ostacoli.

Ritornando indietro di più di un trentennio (in modo da ricostruire con precisione il contesto del tema di cui si tratta), bisogna risalire alla Direttiva CEE 92/43 del 21.05.1992 ("Direttiva Habitat"), che, com'è noto, riguarda le indicazioni europee di salvaguardia della biodiversità in campo animale (fauna), vegetale (flora) e per la tutela di alcune tipologie di ambienti, con la creazione di diverse forme di difesa di siti particolari. Questa Direttiva viene recepita con il **DPR 357/1997 del 08.09.1997 «Regolamento di attuazione della normativa CEE 92/43»**.

Questo DPR 357/1997 ha subito alcune modifiche due delle quali interessano il nostro argomento. Il DPR 12.03.2003 n.120 recante modifiche al DPR 357/1997 (in particolare ha riscritto i primi 3 commi dell'art. 12). Il DPR 05.07.2019 n. 102 che riscrive l'art.12 ed

aggiunge i commi 4 e 5, con ciò dettando la disciplina che consente alle Regioni (e alle Prov. Autonome di TN e BZ) di chiedere ed ottenere a determinate condizioni la autorizzazione per immissione di specie non autoctone.

Si arriva, infine, al **Decreto del Ministero dell'Ambiente , del Territorio e del Mare del 02.04.2020, «Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'all. D del DPR 357/1997b e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone»**. In questo modo (dopo 28 anni di «resistenze»!) si è data finalmente attuazione Direttiva CEE Habitat dell'aprile 2020.

Facendo una sintesi dei contenuti dell'art. 12 DPR 357/1997, con il comma 1 si stabilisce che il Ministero dell'Ambiente adotta con proprio decreto i criteri di reintroduzione e ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, della direttiva CEE, nonché per l'immissione di specie non autoctone di cui al comma 3 nel rispetto delle finalità del regolamento e della salute e del benessere delle specie. Il Decreto ministeriale è quello del 2020 che ha dettato la disciplina concreta.

Il comma 2 stabilisce che le autorizzazioni per l'immissione di specie autoctone sono concesse dalle Regioni, Province autonome e Enti di gestione delle aree protette nazionali, secondo un certo iter (studi di settore).

Il comma 3 vieta espressamente l'immissione di specie e popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dai commi successivi.

I commi 4 e 5, introdotti nel 2019, dettano la disciplina con la quale le Regioni e le Province autonome di TR e BZ possono chiedere autorizzazione alla immissione di specie non autoctone, autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente, previo esame di una valutazione di rischio redatta a cura del richiedente.

Ciò vuol dire che **le Regioni non possono autorizzare immissioni di specie non autoctone, ma solo quelle di specie autoctone**. Il divieto è contenuto nei commi 3,4 e 5. Le immissioni di specie non autoctone sono autorizzate dal Ministero dell'Ambiente secondo i criteri dettati dai commi 4 e 5 dell'art.12 DPR 357/1997. Alcune Regioni hanno chiesto le autorizzazioni, ma non la Regione Piemonte.

La legge finanziaria per il 2022, approvata il 31.12.2021, affronta di nuovo la questione introducendo i commi 835, 836, 837 e 838 della medesima legge. In realtà questa legge si limita a prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente di un Nucleo di Ricerca e Valutazione, composto da un certo numero di rappresentanti dei vari Ministeri interessati e delle Regioni, che, entro la fine del 2023, avrebbe dovuto depositare un elaborato comprendente uno studio di portata nazionale indicante le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie non autoctone. Ma tutto questo **senza abrogare o modificare** la disciplina vigente.

In questo contesto temporale la Regione Piemonte (Giunta Regionale), il 18.02.2022, approva una delibera con la quale indica come autoctone nella Regione Piemonte le specie: Trota marmorata (*Salmo marmoratus*) "endemica nel distretto padano veneto"; Trota fario mediterranea (*Salmo ghigii*) "per l'Appennino e le Alpi occidentali".

Così recependo due circolari esplicative del Ministero dell'Ambiente (del 24.5.2021 e del 16.12.2021) che individuano l'areale originario della Trota fario mediterranea, con limite nord nel bacino Stura di Lanzo, per estendersi verso sud nei bacini Dora Riparia, Pellice, Po, Maira, Tanaro-Bormida.

Il 24 febbraio 2022, con l'approvazione del cosiddetto «Milleproroghe» (DLG 3441), l'art. 11 c. 5 bis introduce il nuovo art. 837 bis della Legge finanziaria: «Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'art.12 comma 1, del regolamento di cui al DPR 357/1997, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui

immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato in GU n.98 del 14.4.2020».

A partire dal 2022 risulta quindi il seguente scenario.

Il Ministero dell'Ambiente, con nota del 28 febbraio 2022, comunica l'avvenuta istituzione del Nucleo di Ricerca e Valutazione, indicandone i componenti, e coglie l'occasione per ricordare che rimane il vigore il comma 3 e seguenti dell'art. 12 del DPR 357/1997, con conseguente divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, salvo le autorizzazioni ministeriali concesse sulla base di richieste delle singole Regioni, accompagnate dallo studio di rischio (cosa che la Regione Piemonte non ha mai fatto), citando espressamente il principio di diritto risalente all'art. 22 lett. b della direttiva CEE "Habitat".

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, con nota dell'11 marzo 2022, la Direzione Regionale Agricoltura e Cibo (Assessore Marco Protopapa), facendo esclusivo riferimento all'art 837 bis della legge finanziaria 2022, autorizza (con dubbia legittimità) le Province e la CM-TO ("possono procedere") alla immissione di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del Regolamento del 2 aprile 2020.

La nota della Regione Piemonte non considera l'indicazione ministeriale, che richiama la disciplina da seguire per ottenere le autorizzazioni alla immissione.

In altri termini il sistema normativo non consente alle Regioni di assumere iniziative in tema di immissioni di specie non autoctone con la norma del 2019 che NON è stata abrogata dal "Milleproroghe". L'unica autorità competente è il Ministero dell'Ambiente su istanza delle singole Regioni.

Il punto nodale è che alcune Regioni (tra le quali il Piemonte) non hanno seguito la strada di richiedere – sulla base di valutazioni di rischio – l'autorizzazione ad effettuare immissioni di specie non autoctone in determinati siti.

Altre, come le Marche, l'Emilia-Romagna, il Friuli, le hanno già chieste ed ottenute.

Va ancora ricordato che in Piemonte (non così altrove, per esempio in Lombardia) l'autorizzazione alle immissioni di specie ittiche era ed è demandata alla Province.

Vi è da chiedersi come mai l'ultimo legislatore, quello che ha introdotto l'eccezione al sistema, non abbia scelto una forma più chiara e radicale, quale quella di sospendere l'applicazione dell'intero articolo 12. La risposta sembra facile, perché altrimenti la norma sarebbe stata oggetto di **eccezione di costituzionalità**, in quanto oggi la salvaguardia della biodiversità – specie su normativa di origine comunitaria - assume rilevanza costituzionale. Infatti, la Legge costituzionale 8 febbraio 2022, L 1/2022, aggiunge un comma all'art. 9, che inserisce tra i principi fondamentali enunciati nella Costituzione della Repubblica Italiana la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La tutela degli animali è inserita per il tramite di una "riserva di legge". Così come, all'art 41 (a proposito della iniziativa economica), si dice che essa non può svolgersi in danno alla salute e all'ambiente.

Alla luce di quanto detto, l'art. 35 della Legge regionale in oggetto è un'ulteriore dimostrazione dell'ambiguità (a dir poco) della posizione della Regione Piemonte in tema di biodiversità e, in particolare, di immissioni di ittiofauna, in quanto non risulta possibile e legittimo ignorare, da parte di un Ente sottordinato, la normativa nazionale attualmente in vigore. Non si può che dire che **questo art. 35 di fatto non può avere alcuna conseguenza operativa legittima, anzi, si può sostenere che sia in palese violazione del nuovo dettato costituzionale (art. 9).**

Al di là degli aspetti normativi, quanto affermato in questo art. 35 non può essere spiegato altrimenti che come un «gesto propagandistico», inteso a dimostrare (l'interlocutore è ovviamente la parte più retriva e meno consapevole del mondo della pesca cosiddetta «sportiva», strettamente legato agli interessi agricoli e venatori nell'Assessorato regionale)

che la Regione vuole lasciare mano libera a quanti intendono (ripetiamo, illegittimamente) immettere specie alloctone nelle acque pubbliche, in spregio alla tutela della biodiversità. Non si può non osservare, infine, che questo art. 35 viene immediatamente dopo l'art. 34, in cui, con l'annullamento del DE, si condannano a morte biologica molti dei corsi d'acqua di maggiore valore della Regione; **da una parte si annulla l'ambiente di vita dei pesci, dall'altra si illudono i pescatori** con la prospettiva (abbiamo visto illusoria) di immissioni di pesce d'allevamento, prede ritenute facili anche se molto discutibili sul piano etico e ambientale.

Art. 40 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996).

La legge regionale 22/1996 giustamente stabiliva che per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è **vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica**. Val la pena ricordare che la stessa legge distingue le acque sotterranee in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione. Le falde freatiche sono quelle in equilibrio idraulico con il reticolo idrografico di superficie, in quanto sono alimentate direttamente dai corsi d'acqua e, quindi, maggiormente dipendenti dai deflussi che vengono garantiti ai corsi d'acqua stessi. Questa parte dell'acquifero è quella che maggiormente risente di provvedimenti come quello di cui all'art. 34. Non a caso, negli ultimi anni, l'eccessivo sfruttamento delle acque superficiali e dell'acquifero ha portato ad un abbassamento del livello delle falde superficiali, spesso usate per irrigazione. Di qui anche **la pericolosa pratica di voler utilizzare le falde profonde per lo stesso uso irriguo**, che spiega il senso di questo art. 40, ancora una volta un « regalo » fatto alla lobby dell'agricoltura, senza curarsi delle conseguenze ambientali e del consumo idropotabile. Le falde in pressione (o confinate) sono infatti quelle separate dalle acque superficiali da strati impermeabili, quindi maggiormente al riparo da possibili fonti di inquinamento provenienti dalle acque superficiali o dalle falde freatiche. Non a caso sono proprio queste ad essere utilizzate per il consumo umano, in quanto, per ora, ancora di buona qualità. **Il collegamento tra falde superficiali e falde profonde potrebbe avere effetti disastrosi se le fonti di inquinamento superficiale (diffuse e presenti, come risulta da molta documentazione regionale, a partire dal Piano di Tutela delle Acque) raggiungessero le falde profonde**. Sembra essere paradossale che si dedichino due articoli della stessa legge (36 e 37) alla problematica dei PFAS, quando poi si consentono pratiche che potrebbero avere conseguenze rovinose per la diffusione di questi ed altri inquinanti, pericolosissimi per la salute umana.